

ALLEGATO	444	AL
N.	17834	DI REP.
E AL N.	9024	DI RACC.

STATUTO FONDAZIONE COOPSETTE

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita - su iniziativa di "Coopsette società cooperativa" - la fondazione denominata "Fondazione Coopsette".

La Fondazione ha sede in Campegine (RE), Via Curiel n° 12.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

ART. 2 – TRASFERIMENTO SEDE, DELEGAZIONI ED UFFICI

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.



ART. 3 – SCOPI

Nell'ambito del territorio nazionale e con riferimento principale ai territori delle province di Genova, Mantova e Reggio Emilia, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, operando al raggiungimento dei seguenti scopi:



- a. educazione, istruzione, formazione e promozione del senso civico e del rispetto dei valori costituzionali e delle istituzioni democratiche;

Luciano Riccardi
1

[Signature]

- b. promozione e valorizzazione della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni popolari dei territori di riferimento;
- c. promozione e diffusione dei principi e dei valori cooperativi: incentivazione di studi e ricerche di carattere storico, economico, sociale e giuridico sul lavoro e sulla cooperazione.

La fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purchè non incompatibili con la sua natura di fondazione realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

La fondazione può assumere interessenze e partecipazioni in altri enti (ivi comprese le società o le imprese di qualunque natura) aventi oggetto o scopi connessi agli scopi istituzionali della fondazione ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà tra l'altro in via esemplificativa:

- a. promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- b. erogare premi e borse di studio;
- c. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- d. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- f. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- g. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- h. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- i. svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- j. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà erogare somme di denaro o eseguire prestazioni di qualunque genere in favore di soggetti terzi si distinguano nei settori di attività di cui al precedente articolo 3 del presente statuto e che siano ritenuti particolarmente meritevoli dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Luciano Rizzardi
Luciano Rizzardi



ART. 5 – VIGILANZA

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e, in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con espressa destinazione al Patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART. 7 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto destinato al Patrimonio di cui al precedente art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti e di qualunque soggetto che intenda sostenere gli scopi della Fondazione;
- dai ricavi e dai proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.


ART. 8 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Segretario Generale. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione approvato, debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il

Lucio Spauri
Luciano Rizzardi



[Handwritten signature]

potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti

ART. 10 – FONDATORE PROMOTORE

E' Fondatore Promotore la società "Coopsette società cooperativa".

ART. 11 – PARTECIPANTI FONDATORI

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

ART. 12 – PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

ART. 13 – ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e, con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- Comportamento contrario all'etica e al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- il fallimento e/o l'apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni

Carlo Spant
Luciano Rizzardi



[Handwritten signature]

assunte.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

ART. 14 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di sette ad un massimo di quindici. La sua composizione sarà la seguente:

- a. fino a tredici membri nominati dal Fondatore Promotore tra i quali, di diritto, il Presidente pro tempore di Coopsette soc. coop.;
- b. fino a due membri nominati dai consiglieri di cui alla precedente lettera a) che li scelgono tra i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina e fino a un massimo di quattro esercizi e possono essere riconfermati. I Consiglieri possono essere revocati da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla

data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. L'incarico di consigliere è a titolo gratuito.


Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

1. deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3. determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
4. individuare le aree di attività della Fondazione;
5. deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
6. nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
7. eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
8. nominare i componenti del Comitato Scientifico;



Luciano Spauri
Luciana Riccardi



9. deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto, con l'esclusione dell'articolo riguardante lo scopo della Fondazione;
10. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
11. richiedere all'autorità governativa, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi della Fondazione, l'estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, alla quale seguirà la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
12. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto;
13. approvare eventuali regolamenti interni.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente e Vice Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina del Fondatore Promotore. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare specifici compiti, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, ad uno o più consiglieri.

ART. 16 – CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il


luogo, il giorno e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purchè sia presente la maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum di cui al precedente art.15.

Sono esclusi dal computo gli astenuti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il verbale sarà steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.



ART. 17 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato, tra i propri membri, dal Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, arbitri e periti.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente e può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e la firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.



Carlo Riccardi
Luciano Riccardi

[Signature]

ART. 18 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico che è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica per quattro esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il

Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

ART. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti nominati dal Fondatore Promotore tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza della carica, sarà cura del Fondatore Promotore provvedere alla nomina del nuovo componente che durerà in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per 4 esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CARLO MARINO" around the perimeter.

ART. 21 – SCIoglimento


In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.



ART. 22 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato .


Luciano Riccardi



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.